

Approvato il decreto correttivo al Jobs Act

Il Consiglio dei Ministri si è riunito il 23 settembre 2016 e, tra le altre cose, ha approvato in via definitiva, ai sensi della legge di delega Jobs Act, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

.....

Nella riunione che si è svolta il 23 settembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Jobs Act,

Nello specifico in breve qui di seguito le modifiche apportate dal decreto legislativo approvato:

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti *voucher*) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher stessi.

In particolare, viene previsto un nuovo adempimento, posto a carico dei committenti imprenditori o professionisti, volto alla comunicazione preventiva dell'inizio della prestazione: non si dovrà più far riferimento all'arco temporale ma un riferimento puntuale che includa il giorno e l'ora di inizio e fine dell'attività lavorativa svolta dal prestatore.

Imprenditori non agricoli e professionisti: il nuovo obbligo di comunicazione

Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di esecuzione della prestazione;
- il giorno e l'ora di inizio;
- il giorno e l'ora di fine.

La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica. Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione.

Imprenditori agricoli: il nuovo obbligo di comunicazione

Il decreto mantiene il riferimento all'arco temporale unicamente in favore degli imprenditori agricoli, che sono obbligati a comunicare:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo di esecuzione della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni.

La comunicazione dovrà comunque essere effettuata, anche in questo caso, almeno 60 minuti dell'inizio della prestazione e sempre a mezzo sms o posta elettronica.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto correttivo del Jobs Act, che integra e modifica la disciplina introdotta dal decreto 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali.

Vengono introdotte una serie di proroghe e una estensione delle tutele per i casi di rilevante interesse nazionale. Viene previsto anche lo stanziamento di risorse per gli interventi in deroga.

Qui di seguito le novità di maggior interesse.

- Si prevede che i contratti di solidarietà, in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima dell'1 gennaio 2016, possono trasformarsi in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell'importo percepito ante trasformazione. La differenza necessaria a raggiungere l'integrazione salariale originaria sarà corrisposta dal datore di lavoro e rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa.

Inoltre il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sarà dimezzato.

Si intende così favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

- Con riferimento agli accordi conclusi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, nei casi di rilevante interesse strategico nazionale che comportino pesanti ricadute in termini occupazionali e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, può concedere proroga del trattamento per un periodo massimo di 24 mesi.
- Proroga e condizioni migliorative anche per gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 e riferiti a lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali, fermo restando il limite massimo di 4 mesi.
- Disposta inoltre la possibilità, per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga in misura non superiore al 20% delle risorse assegnate o con l'eventuale aggiunta di risorse proprie. Il limite massimo di spesa da ripartire per l'anno 2016 è pari a 150 milioni di euro.
- Completano il quadro degli interventi l'aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia e la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. La prestazione può essere concessa, per non più di 12 mesi, a seguito della presentazione di un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Decreti legislativi n. 149, 150 e 151 del 2015

Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell'Ispettorato dell'ISFOL e dell'ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.

- Oltre a quanto già precedentemente regolamentato, all'Anpal viene assegnato il compito di svolgere tutte le attività di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinate alle persone in cerca di occupazione, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale per l'immediato inserimento lavorativo o l'autoimpiego.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

Il decreto prevede che nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro confluiscono anche:

- i dati relativi alle schede anagrafico-professionali presenti presso le regioni e province autonome;
 - i dati reddituali dei modelli 730, UNICO PF e 770;
 - gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali;
 - i dati relativi agli studenti contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione.
- In materia di collocamento obbligatorio, si prevede che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori che, già disabili prima la costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Novità anche per l'apparato sanzionatorio: trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo 153,20 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione è diffidabile.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)